



ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21/2023

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE, PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, TRA I COMUNI DI GAVI (CAPOFILA), BASALUZZO, CASTELSPINA, FRUGAROLO E QUARGNENTO LIMITATAMENTE AI COMUNI DI BASALUZZO E QUARGNENTO, E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI GAVI, CASTELSPINA, FABBRICA CURONE, FRUGAROLO, SEZZADIO.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale e dall'art. 73 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

| N. | COGNOME E NOME | PRESENTI | ASSENTI |
|----|---------------------------------|----------|---------|
| 1 | VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO | X | - |
| 2 | GAZZANIGA PIETRO | X | - |
| 3 | BOVONE GIANLUIGI | X | - |
| 4 | NIBALE GIUSEPPE | - | X |
| 5 | FINCO ALAN FRANCESCO | X | - |
| 6 | SALVIA GIACOMO | X | - |
| 7 | COGO PAOLA | - | X |
| 8 | MASINI MARIA ANGELA | - | X |
| 9 | MADONIA TONINELLO UGO | - | X |
| 10 | PIZZO ELEONORA | X | - |
| 11 | SANTORO FRANCESCO | | X |
| | TOTALE | 6 | 5 |

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Scioglimento della convenzione, per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, tra i Comuni di Gavi (capofila), Basaluzzo, Castelspina, Frugarolo e Quargnento limitatamente ai comuni di Basaluzzo e Quargnento, e approvazione della convenzione per il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Gavi, Castelspina, Fabbrica Curone, Frugarolo, Sezzadio.

il Sindaco - Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

X del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai soli fini della competenza consigliare ai sensi dell'art. 42 del tuel – parere relativamente a beni immobili;

X del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

X del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e la breve disamina del punto posto all'o.d.g.;

SENTITO anche il Segretario Comunale sul punto in funzione consultiva ex art. 97 comma 4 lett. a) del D.Lgs 267-2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE il Comune di **FRUGAROLO**, d'accordo con i Comuni di Gavi (Capofila) Basaluzzo, Sezzadio, Castelspina e Quargnento, intende costituire la forma associativa citata in oggetto per la migliore gestione del servizio di segreteria comunale;

ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, tutti in senso concorde a quanto espresso dal primo Cittadino;

VISTO l'art. 30 del TUEL:

Articolo 30 (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

VISTO e richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2000, pubblicato in GU n. 297 del 30-11-2000 recante: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario

comunale e provinciale” e , incidenter tantum limitato ai fini di questa deliberazione, gli artt. 1 e 2 comma 1 e 2:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 2. La nomina del segretario e' disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la piu' elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parita' di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18 dicembre 2020 concernente l'approvazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di **FRUGAROLO**, GAVI (capofila), CASTELSPINA, BASALUZZO e QUARGNENTO;

RILEVATO CHE i Comuni di Basaluzzo e Quargnento, attualmente sedi di segreteria di classe IV, hanno chiesto di poter sciogliere consensualmente la convenzione di segreteria comunale al 31.12.2023;

RILEVATO CHE i Comuni di Fabbrica Curone e Sezzadio, attualmente sedi vacanti di segreteria di classe IV, hanno chiesto di poter subentrare nelle convenzione di segreteria comunale al posto dei Comuni di Basaluzzo e Quargnento;

CONSIDERATO CHE, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei cinque Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

CONSIDERATO opportuno, al fine di assicurare continuità e stabilità ad un ruolo così importante e delicato, risolvere consensualmente la convenzione di segreteria rispetto ai Comuni di Basaluzzo e Quargnento, ed accettare, contestualmente, l'ingresso dei Comuni di Fabbrica Curone e Sezzadio, per la continuità del servizio di segreteria convenzionato;

RITENUTO quindi necessario approvare una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Castelspina, Gavi, Fabbrica Curone, Frugarolo e Sezzadio, individuando il Comune di Gavi quale ente capofila, secondo lo schema, composto di n. 10 articoli, che si allega al presente atto sotto la lett. A);

DATO ATTO che:

- la convenzione avrà decorrenza dalla data individuata dalla Prefettura di Torino – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte ed, in ogni caso, dal giorno di effettiva presa di servizio del

Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale, Dott. Valerii Stefano;

- il Segretario Comunale, Dott. Stefano Valerii, verrà nominato dal Comune di Gavi, ente capofila, quale Segretario titolare della nuova convenzione, con il suo consenso;

DATO ATTO quindi che:

- ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai sensi del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia;

- l'art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465, emanato in attuazione dell'art. 17 comma 78 della L. 127/97 e s.m.i in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria e che con delibera dell'Agenzia per la gestione dei segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12/4/05 sono stati fissati condizioni e limiti per il convenzionamento;

- la deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione ha disposto che "l'istituto della convenzione (...) costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario";

CONSIDERATA la volontà dei Sindaci dei Comuni di **FRUGAROLO**, GAVI, FABBRICA CURONE, CASTELSPINA e SEZZADIO di gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

ESAMINATO lo schema di accordo convenzionale allo scopo elaborato e ritenuto conforme alle finalità che si intendono perseguire;

DOPO ULTERIORI e più approfondite discussioni si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto,

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione reso in forma palese e votato per appello nominale:

Presenti n. 6, Votanti n. 6, Astenuti n. zero, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. zero.

D E L I B E R A

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di sciogliere la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale in essere tra i Comuni di FRUGAROLO, GAVI, Basaluzzo, Castelspina, Quargnento, limitatamente ai comuni di Basaluzzo e di Quargnento, approvata con deliberazione n. 29 del 18.12.2020, recante: "Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria

comunale tra i comuni di Gavi (Capoconvenzione), Basaluzzo, Castelspina, Frugarolo e Quargnento. Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26-2020 del 26.11.2020”.

3. Di approvare la nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di **FRUGAROLO**, GAVI(capofila), Fabbrica Curone, Castelspina e Sezzadio, nel testo allegato in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto.
4. Di dare atto che la nuova convenzione rispetta i disposti del DM 21/10/2000 ed è costituita da nr. 5 Amministrazioni Comunali.
5. Di dare atto che la presa d’atto ha decorrenza giuridica della presente forma associativa avrà corso dopo che la Prefettura di Torino avrà emesso il decreto di costituzione della nuova convenzione.
6. Di dare atto che le clausole della finanziarie della Convenzione rimangono modificate come *ut infra* specificato, e la percentuale di spesa a carico dei Comuni aderenti alla nuova forma associativa sono le seguenti: **Frugarolo dell’16%**, Castelspina 6%, GAVI 25%, Fabbrica Curone del 25%, Sezzadio infine ha una spesa pari al 25% del costo percentuale dell’intera convenzione, con decorrenza giuridica ed economica dopo l’approvazione dello scioglimento della forma associativa da parte della Prefettura di Torino, *ex AGES*.
7. Dichiarare la presente, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., sempre con votazione resa in forma palese e votata per appello nominale.

La seduta continua.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2023
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: Scioglimento della convenzione, per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, tra i Comuni di Gavi (capofila), Basaluzzo, Castelospina, Frugarolo e Quargnento limitatamente ai comuni di Basaluzzo e Quargnento, e approvazione della convenzione per il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Gavi, Castelospina, Fabbrica Curone, Frugarolo, Sezzadio.

PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità e Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, lì 30.11.2023

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 12.12.2023 al 27.12.2023

Frugarolo, li 12.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano